

Colajanni. — *Al ministro d'agricoltura.* —
« Per sapere :

1° se non creda di intervenire per impedire che la Società « Montecatini », espressione della Banca Commerciale, conduca a termine con grave danno della cerealicoltura e degli agricoltori l'assorbimento delle fabbriche di concimi della Sicilia e il monopolio delle fosforiti ;

2° se non reputi necessario un provvedimento per garantire il titolo dei concimi che si mettono in commercio ».

RISPOSTA. — « Finora, la industria produttrice dei perfosfati in Italia, era organizzata in diversi gruppi: la Unione italiana concimi; la Società prodotti chimici, colla e concimi; il gruppo delle fabbriche cooperative; il gruppo delle fabbriche Toscane; le fabbriche dell'ex-gruppo « Super » (Sclopis e C., Dinamite Nobel, ecc.); e alcune fabbriche indipendenti.

« La fusione della « Unione Italiana fra consumatori e fabbricanti di concimi e prodotti chimici », e della « Società prodotti chimici, colla e concimi », con la Società mineraria « Montecatini », la quale a quella forniva una delle principali materie prime occorrenti per la produzione del perfosfato minerale (la pirite), per quanto risulta a questo Ministero, ha avuto luogo.

« Lo scopo dichiarato dai promotori è stato quello di costituire un organismo industriale, capace di attuare un più vasto programma di incremento della fabbricazione dei perfosfati in Italia; di procacciarsi grandi quantità di fosforiti della Tunisia e dell'Algeria, e di costituire nuove fabbriche nelle diverse regioni d'Italia, specie nell'Italia centrale e meridionale.

« Anche dopo la detta fusione, continuano la loro attività gli altri gruppi sopra accennati.

« In ordine alla speciale situazione della produzione e del commercio del perfosfato in Sicilia, è da rilevare che, mentre per il passato l'Isola veniva rifornita unicamente dalle fabbriche di Milazzo, di proprietà della « Colla e concimi », e di Campofranco, di proprietà della Società « S. P. I. C. A. », il cui capitale sembra in maggioranza fornito dalla Banca Italiana di Sconto, è ora in costruzione a Palermo; e che, inoltre, anche le fabbriche del Nord, indipendentemente della « Montecatini » (Società Sclopis, Dinamite Nobel, ecc.) possono spedire nel Sud.

« Sembra, anche, intendimento della « Montecatini » di provvedere all'impianto di una o due nuove fabbriche nell'Isola, in considerazione del rilevante aumento di consumo che colà si verifica. Attualmente essa supplisce, nei limiti del possibile, al fabbisogno dell'agricoltura Siciliana mandando superfosfato dalla fabbrica di Orbetello.

« Quanto all'essere la « Montecatini » una espressione della « Banca Commerciale », questo Ministero non ha elementi: però, essendo di pubblica ragione i nomi degli amministratori della « Montecatini » ne emerge che tra essi sono rappresentati i dirigenti di principali istituti di credito italiani, e gruppi finanziari ed industriali che non hanno alcun legame speciale tra loro ».

« Quarto alla possibilità di monopolio delle fosforiti, va notato che esistono in Paese, come già detto, fabbriche cooperative di perfosfato, minori gruppi industriali e isolati produttori; e che tutte queste altre fabbriche hanno, notoriamente, contratti, a sè stanti per ciascuna di esse, con Compagnie francesi fornitrici di fosforiti le quali Compagnie sono pure diverse.

« Esposti i dati, che al Ministero risultano, per doverosa risposta all'onorevole interrogante, va però notato che, per suo istituto, questo Ministero non è in condizioni di diritto e di fatto di ingerenza diretta nella organizzazione dell'industria perfosfatiera, come di alcun'altra industria onde non avrebbe mezzi per lo eventuale intervento a cui accenna la interrogazione.

« Infine, circa gli invocati provvedimenti intesi a garantire il titolo dei concimi, che si mettono in commercio, rilevasi che, sin dal 1917, con decreto luogotenenziale dell'ottobre di detto anno, portante il n. 1613, fu provveduto ad emanare disposizioni in proposito.

« L'articolo 2 di tale decreto, demanda al Ministero di agricoltura la formazione di elenchi delle denominazioni, esclusivamente ammesse nel commercio delle materie fertilizzanti, nonché il titolo massimo assoluto in principi fertilizzanti che ciascuna di esse deve obbligatoriamente contenere.

« In base a tale articolo, con successive disposizioni ministeriali, furono, infatti, compilati gli elenchi di cui sopra.

« L'articolo 3, poi, del decreto stesso prevede la possibilità delle frodi nel commercio dei concimi chimici, e l'articolo 5 commina severe pene ai contravventori.

« Con la necessaria cooperazione degli agricoltori, consumatori di concimi chimici, e delle loro organizzazioni cooperative di acquisto tali disposizioni vengono applicate a mezzo di istituzioni dipendenti dal Ministero.

« Inoltre, una rete abbastanza fitta di stazioni e laboratori chimico-agrari fa annualmente molte migliaia di analisi di concimi, per la verifica del titolo, verso modica tassa, su richiesta degli agricoltori e delle cooperative che compiono acquisti di concimi, ed intendono valersi di questo diffusissimo mezzo di controllo.

« Il sottosegretario di Stato
« PALLASTRELLI ».